

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 653/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2011

recante modifica dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95, dell'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e dell'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 relativamente alle autorità abilitate a rilasciare documenti e certificati in Argentina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1439/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio riguardo all'importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine ⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 810/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

⁽¹⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 3.

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/95 riporta l'elenco degli organismi dei paesi esportatori autorizzati a rilasciare documenti d'origine.
- (2) L'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 riporta l'organismo dell'Argentina abilitato ad emettere i certificati di autenticità.
- (3) L'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008 riporta l'elenco degli organismi di paesi esportatori abilitati ad emettere certificati di autenticità.
- (4) L'Argentina ha comunicato alla Commissione che dal 1° luglio 2011 il nuovo organismo abilitato ad emettere certificati di origine e certificati di autenticità per carni bovine, ovine e caprine originarie dell'Argentina è il ministero dell'Economia e delle Finanze.
- (5) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I al regolamento (CE) n. 1439/1995, l'allegato III al regolamento (CE) n. 748/2008 e l'allegato II al regolamento (CE) n. 810/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1439/95, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Argentina: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas».

